



Ill.mo On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia

e p.c. **Ill.mo Avv. Prof. Guido Alpa**
Presidente del Consiglio Nazionale
Forense

Oggetto: Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Dando seguito alle precedenti comunicazioni intercorse Le scriventi associazioni specialistiche, AGI, AIAF, UCPI, UNAA, UNCAT e UNCC, intendono ribadire quanto segue.

1) Il percorso formativo che porta all'acquisizione del titolo di specialista non può non vedere un ruolo centrale dell'avvocatura, attraverso le sue componenti espressamente menzionate nella legge (CNF, ordini, associazioni specialistiche riconosciute) che devono operare d'intesa tra loro.

2) Non si intende con ciò negare il ruolo dell'Accademia nella organizzazione dei corsi, ruolo del resto che la legge stessa le riconosce. Si vuole semplicemente sottolineare che l'università, da sola, non può essere deputata alla formazione del professionista "specializzato", per l'indefettibile necessità di trasmettere a questo competenze specialistiche professionali che, in quanto tali, possono derivare esclusivamente dall'esperienza di professionisti qualificati, dotati della specifica competenza di chi già opera nel settore, ad ogni livello, sia stragiudiziale che giudiziale, interagendo con tutte le figure coinvolte: parti, magistrati, ausiliari del giudice, consulenti specifici, pubbliche amministrazioni in tutte le loro componenti.

3) La legge stessa del resto riconosce il ruolo dell'avvocatura, attribuendo al CNF, unico soggetto abilitato al rilascio del titolo di specialista, un ruolo di "cerniera" tra tutti coloro che sono stati individuati per cooperare nell'organizzazione dei corsi. Il CNF, a sua volta, si avvale, per questo specifico ambito, della necessaria collaborazione delle associazioni specialistiche riconosciute. Queste ultime costituiscono garanzia di serietà e qualità formativa oltre che di uniformità a livello nazionale, tanto che solo "d'intesa" con le medesime, la legge professionale consente ai singoli ordini di poter organizzare i corsi finalizzati all'ottenimento del titolo di specialista (art. 29 comma 1 lett. e, legge 247/2012).

4) Si ribadiscono pertanto le osservazioni e le proposte già avanzate, in sintonia con il CNF, e qui allegare per comodità, che tengono conto di quanto precede e che, lungi dallo svilirla, contemplan e valorizzano la collaborazione con le Università, con le quali, peraltro, le scriventi associazioni hanno già in essere apposite convenzioni per i corsi esistenti.

A riguardo si evidenzia l'opportunità che, per meglio assicurare l'alto livello qualitativo delle attività formative deputate al riconoscimento del titolo di specialista, il CNF, le Associazioni Specialistiche riconosciute e le Università si coordinino tra loro ai massimi livelli per concordare criteri ed indirizzi didattici omogenei per ciascuna area di specializzazione, anche a mezzo di apposite convenzioni quadro, al fine di non frazionare eccessivamente le iniziative sul territorio.

5) Un ulteriore aspetto, che si intende sottolineare per evitare equivoci e confusioni terminologiche nella elaborazione definitiva del regolamento, è la totale differenza nell'ambito dello svolgimento dei corsi di formazione tra la semplice trasmissione telematica e la videoconferenza. L'utilizzo di quest'ultima, che trae origine proprio dall'esperienza maturata negli ultimi quattro anni dalle associazioni specialistiche, attraverso sofisticate tecnologie consente a più sedi collegate tra loro di seguire contemporaneamente l'evento formativo, come se tutti i partecipanti si trovassero nella stessa aula e di condividere anche documenti, atti, slides. Una lezione con l'utilizzo della videoconferenza può partire da una qualsiasi delle sedi collegate presso le quali sono presenti i docenti, con la possibilità in ogni caso di poter interloquire in diretta con domande, interventi ed altro, da tutte le altre.

In ogni sede è obbligatoriamente presente un tutor, che verifica le presenze e coordina gli interventi. Tutto questo consente di elevare la qualità dei corsi, dando la possibilità a tutte le sedi, anche periferiche, di beneficiare di lezioni di alto profilo con risparmio di energie e costi.

Questa esperienza che non ha nulla a vedere con la distribuzione per via telematica di pacchetti formativi preconfezionati, non può essere a quest'ultima assimilata, né vista con sfavore e ingiustificatamente limitata, ma deve poter essere consentita e valorizzata in linea con l'utilizzo delle tecnologie di videoconferenza già sperimentate con successo anche nei processi penali. Naturalmente a condizione che, come già precisato, vengano garantite: a) la presenza nella sede di un tutor che verifichi le presenze e la partecipazione; b) l'interattività, ovvero la effettiva possibilità di intervenire in diretta da ogni sede.

Auspucando che le nostre considerazioni trovino adeguata espressione nell'emanando provvedimento e formulando a tal fine anche una richiesta di incontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Presidente dell'Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani
Avv. Fabio Rusconi

Il Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori
Avv. Alessandro Sartori

Il Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane
Avv. Beniamino Migliucci

Il Presidente dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
Avv. Bruno Lo Giudice

Il Presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili
Avv. Renzo Menoni

Il Presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti
Avv. Umberto Fantigrossi